Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE DI ROMA

RICORSO DI

ASSOCIAZIONE CIMADORI PER LA RICERCA ITALIANA SULLA SINDROME

DI DOWN, L'AUTISMO E IL DANNO CEREBRALE, ODV e ETS in sigla

"A.P.R.I.", Associazione riconosciuta con personalità giuridica ai sensi dell'art.

12 C.C. con decreto 18/5/1992 n.255 del Presidente Giunta Regione E.R. e

iscritta come Organizzazione di Volontariato nel RUNTS col n. 44627, con sede

in via Paradiso 7, Bologna, CAP 40122, CF 92027220372, in persona del suo

legale rappr. Prof. Carlo Hanau, C.F. HNACRL45H30A944R. Associazione

legittimata ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di

discriminazioni con Decreto del Ministro per le disabilità del 16/03/2023 e

Iscrizione Registro U.N.A.R. n.1511;

ASSOCIAZIONE "TRIBUNALE DELLA SALUTE", ODV ETS, Associazione

iscritta come Organizzazione di Volontariato nel RUNTS col n. 49420, con sede

in Bologna via Paradiso 7, CF 9203450378, in persona del suo legale rappr. Prof.

Carlo Hanau;

ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALE in sigla

"AGSAS", con sede in Palermo via Don Orione 18/A, CF 97140630829 in

persona del suo legale rappr. Dott. Luigi Aloisi;

ASSOCIAZIONE L'ALIANTE, ODV, Associazione senza personalità giuridica,

attualmente iscritta come Organizzazione di Volontariato nel Registro Emilia

Romagna con il n. 1014 in vista del passaggio al RUNTS con sede in Borgonuovo

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

di Sasso Marconi via Cartiera 92, CF 9118510373, in persona del suo legale

rappr. Ulisse Belluomini;

HANAU Prof. Carlo res.te in Bologna via Paradiso 7, CF HNA CRL 45H30

A944R;

tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Corrado Valvo (C.F.: VLV CRD

63L08 F943S), sito in Noto Via Napoli n. 49, dal quale sono rappresentati e difesi,

congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Calabrese, come da mandati

in foglii allegati al presente atto - i quali dichiarano, ai sensi del comma 2

dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax

0931891122 o tramite pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it e

chiaracalabrese@pec.it,

CONTRO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' in persona del legale rappr. con sede in

Roma viale Regina Elena 299, CF 80211730587, elett. dom.to presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12;

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore, con sede in

Roma via Lungotevere Ripa 1, elett. dom.to presso l'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma via dei Portoghesi 12;

PER L'ANNULLAMENTO

delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità (in seguito I.S.S.) denominate

"Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e

adolescenti con disturbo dello spettro autistico" pubblicate sul sito internet

dell'I.S.S. (https://www.iss.it/it/web/guest/-/raccomandazioni-lg-diagnosi-tratta-

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

mento-di-bambini-adolescenti-con-asd) in data 09/10/2023 e di ogni atto

presupposto, connesso e conseguenziale.

Il suddetto provvedimento è illegittimo, per violazione di legge e per

eccesso di potere, e, come tale, previa sospensione, merita di essere annullato

per i seguenti motivi

PREMESSO CHE

1) SULLE LINEE GUIDA E SULLE LORO PROCEDURE GENERALI DI

FORMAZIONE

Con i termini "linee guida" nel campo delle prestazioni sanitarie, si

debbono intendere le raccomandazioni di comportamento clinico, ad

elaborazione multidisciplinare, sviluppate preferibilmente mediante un processo

sistematico di revisione della letteratura specifica, allo scopo di assistere medici

e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni

cliniche

La linea guida è la rassegna delle forme d'intervento che nel mondo

hanno dato dimostrazioni scientifiche di efficacia per migliorare o guarire una

specifica situazione di malattia, trauma o disabilità e fornisce l'indicazione

principale (ma non unica né tanto meno obbligatoria come si vedrà) da seguire

in prima istanza per tutti gli operatori sanitari.

Il 17 Aprile 2018, nella presentazione del rinnovato Sistema Nazionale

Linea Guida (SNLG) aderente alle disposizioni di Legge (come si dirà oltre),

Primiano lannone, Direttore del Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e

Sicurezza delle Cure, ha definito le linee-guida come "uno strumento di supporto

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

decisionale finalizzato a consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata quella

che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati, tenendo conto

della esplicita e sistematica valutazione delle prove disponibili, commisurandola

alle circostanze peculiari del caso concreto e condividendola – laddove possibile

con il paziente o i caregivers^{**}.

Definizioni di linee-guida si rintracciano però anche in ambito

giurisprudenziale.

Con sent. n. 28187/2017, la Cassazione penale ha definito le linee-

guida come: "sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso

disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un'utile guida per

orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni".

Più recentemente, con sentenza n. 8770/2018, la Suprema Corte

penale, a Sezioni Unite, ha definito nuovamente le linee guida come "un

condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche

concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un'accurata selezione e

distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza

idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti".

Le linee guida hanno avuto la loro "consacrazione" normativa con

l'entrata in vigore della Legge Balduzzi (L. 189/2012): all'articolo 3, primo comma,

di detta Legge (ora abrogato dall'art. 6 L. 24/2017 cosiddetta Legge Gelli-Bianco),

si stabiliva infatti che l'esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto a

"linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica" non avrebbe

risposto, in sede penale, per colpa lieve.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Da questo punto di vista le linee guida rappresentano uno strumento

di "indirizzo" del ragionamento del professionista sanitario e delle decisioni in

ambito clinico ma l'osservanza delle raccomandazioni contenute nelle Linee

Guida non dovrebbe mai rappresentare un atteggiamento "automatico" da parte

del medico e, più in generale, del professionista sanitario, ma dovrebbe piuttosto

rappresentare il risultato di un'analisi ponderata del contenuto e dell'affidabilità

scientifica delle informazioni contenute nelle raccomandazioni in relazione alle

caratteristiche del singolo caso clinico che si è chiamati ad affrontare.

Infatti, la linea guida propone la prestazione più appropriata che, sulla

base delle conoscenze scientifiche, ci si può attendere a priori dia i migliori

risultati per la maggioranza dei pazienti in quella situazione, senza la pretesa che

ciò valga per la totalità dei casi, vista la variabilità individuale della risposta e le

possibili diverse valutazioni che ogni singola persona può dare, con la sua libera

volontà, al valore dei risultati ottenuti in termini di suo benessere.

Sul punto la giurisprudenza osserva che "Questo concetto, di libertà

nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere

compromesso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la

degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la

salute di tutti" (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 24455/2015); in ragione

di ciò, le linee guida, "se provenienti da fonti autorevoli e caratterizzate da un

elevato livello di scientificità, pur rappresentando un importante ausilio scientifico,

con il quale il medico è tenuto a confrontarsi, non eliminano l'autonomia del

medico nelle scelte terapeutiche, giacché questi è sempre tenuto a prescegliere

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che

caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto

della volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici

(Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 35922/2012)".

Ciò implica che, se le Linee Guida non sono vincolanti, e per ragioni

peculiari dello specifico paziente il medico possa discostarsi dalle stesse, la loro

elaborazione debba prendere in considerazione quelle che sono le informazioni

scientifiche derivate dalla rilevazione dei risultati, la probabilità statistica

ricavabile dalla letteratura scientifica, in modo da avere i maggiori benefici con i

minori effetti indesiderati.

Nel caso il paziente sia assistito a spese del SSN, le Linee di indirizzo

della Conferenza Stato Regioni e il DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza,

provvederanno a stabilire gli interventi che presentano costi sostenibili per il

servizio sanitario.

Peraltro, posto che una stessa problematica clinica può essere oggetto

di più linee guida elaborate da estensori differenti, la Legge 189 del 2012 non

stabiliva i requisiti che dovessero possedere le linee guida, in riferimento – ad

esempio – alla qualità dell'evidenza scientifica citata, alla qualifica esperienziale

e professionale degli estensori, alla metodologia di elaborazione ovvero

all'eventuale assenza di conflitto di interessi nell'elaborazione e redazione delle

stesse.

Tale aspetto è stato risolto dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017),

attraverso la previsione di uno specifico sistema di elaborazione delle linee guida.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

La Legge Gelli-Bianco ha confermato la limitazione di responsabilità

da colpa medica già sancita dall'art. 3 della "Legge Balduzzi".

All'art. 5 della Legge Gelli-Bianco, il Legislatore

prevede: "1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative,

riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso

concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del

comma 3, ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società

scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie

iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della

salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle

suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle

buone pratiche clinico-assistenziali.

Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto

del Ministro della salute stabilisce:

a)

i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere

nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla

loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di

scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei

consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della

produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul

mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo

stesso.

<u>Le linee guida e gli aggiornamenti</u> delle stesse <u>elaborati dai soggetti di</u>

cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il

quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della

salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la

procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica nel

proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal

SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard

definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze

scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." (ndr sottolineato del

riportatore per quanto d'interesse nel presente ricorso, come qui di seguito

specificato).

Come anticipato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato nel giugno

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

2021 la Società scientifica AIAMC, risulta essere iscritta alle Società scientifiche

di cui al DM 2.8.2017 attuativo di quanto previsto dall'art. 5 della Legge "Gelli-

Bianco" e non è stata invitata all'elaborazione della nuova linea guida.

La Società scientifica AIAMC, società registrata nell'elenco di cui al Dm

02.08.2017, oltre a non vedere ritenuta ammissibile la sua partecipazione, ha

visto esclusa la partecipazione di un qualsiasi terapista comportamentale (fatto

tanto più grave se si considera che le Linee Guida 2011-2015, raccomandavano

la terapia comportamentale - ed in particolare ABA- come quella più indicata per

il trattamento dell'autismo - si veda doc. 5 e 5bis-, ciò in Linea con le

raccomandazioni espresse a livello internazionale), ciò ad evidente vantaggio dei

neuropsichiatri (con 6 elementi associati alla SINPIA, fra i quali il Vice Presidente

allora in carica Prof. Zuddas (defunto nell'estate 2022) e il Pastpresident Nardocci

che, con la loro impostazione clinica/farmacologica, hanno monopolizzato

l'ambito del trattamento sanitario e psicopedagogico dell'autismo.

Le società scientifiche con la nuova linea guida vedono ridimensionato

il ruolo dei propri associati a causa dell' "errore" ("floor effect") commesso dal

Panel e mai corretto, che ha portato a non considerare prove valide le migliaia di

ricerche effettuate negli ultimi decenni perché non rispondenti a criteri rigidi e

inadatti a valutare l'efficacia di interventi psicopedagogici in quanto esistono

difficoltà di natura etica a sperimentare sui bambini trattandoli come possono fare

i ricercatori con i topi di laboratorio, che possono essere randomizzati e trattati in

doppio cieco senza dover chiedere il permesso ai loro genitori (in allegato

dettaglio delle motivazioni delle società scientifiche – doc. 15).

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Per quanto sopra visto la disciplina di cui all'art 5. comma 2 si applica

alle società scientifiche ed alle associazioni tecnico-scientifiche ma non alle

associazioni di pazienti ovvero di Associazioni di familiari dei pazienti, spesso

care-givers, dove, invece, la presenza degli stessi è assicurata da una serie di

norme, meglio specificate qui di seguito, che istituiscono un interesse legittimo

qualificato (situazione giuridica tutelabile dinanzi alla Giustizia Amministrativa) in

capo alle Associazioni di persone con malattia o con disabilità e/o Associazioni

di loro familiari e caregiver, quali Enti di Terzo Settore, alla partecipazione e al

coinvolgimento attivo nelle decisioni che li riguardano direttamente, come

l'esecuzione delle cure più indicate per efficacia e sicurezza e volontariamente

accettate dall'interessato o da chi lo rappresenta.

Tali norme sono:

a) In primo luogo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità che prevede, all'art. 4 comma 3: "Nell'elaborazione e

nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la

presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a

questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta

consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i

minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.";

b) La Legge di ratifica ed esecuzione della suddetta convenzione (n. 18

del 3.3.2009) prevede, all'art 3 comma 3, la presenza de "le associazioni

nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità" istitutiva,

con detta legge, dell'"Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con

Studio legale Avv. Corrado Valvo Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese a Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

disabilità";

c) Il decreto del Ministero della Salute del 29.9.2017 (istitutivo dell' "Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità", all' art. 2 comma 3, prevede "Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 lettera e), l'Osservatorio si avvale (omissis)..... e può, altresì, avvalersi di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate, incluse le associazioni dei pazienti";

d) L'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo settore) stabilisce che, in attuazione tra gli altri dei principi costituzionali di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tale è l'ISS organo del Ministero della Salute), nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo settore), assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento.

Al comma 2 l'art. 55 chiarisce che in tali settori si interviene con la "co-programmazione" (che postula quindi il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore esponenziali rispetto agli interessi su cui si "co-programma"); attraverso la co- programmazione si individuano con la pubblica amministrazione procedente e gli enti di Terzo Settore coinvolti attivamente, i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse di cui disporre a tal scopo.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Al successivo comma 3 l'art. 55 offre la nozione di "co-

progettazione", fase successiva alla co-programmazione, con cui la pubblica

amministrazione procedente e gli enti di Terzo Settore coinvolti co-definiscono i

progetti attuativi di quanto è stato oggetto di co-programmazione.

In particolare, la Corte costituzionale con la Sentenza 131/17 ha

ritenuto che gli Enti di Terzo Settore (a seguire ETS) siano soggetti

particolarmente adatti a collaborare con la P.A perché, ai sensi del Codice del

Terzo Settore, perseguono il bene comune, svolgono attività di interesse

generale senza finalità lucrative essendo sottoposti ai rigorosi controlli previsti

dalla normativa del Codice del Terzo Settore. Si legge, infatti, che «gli ETS sono

identificati dal Codice del Terzo Settore come un insieme di soggetti giuridici

dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art.1), a

svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità

lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione

(art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi

valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto che si impone con i

soggetti pubblici.

Ma, al di là di questo dato formale, in tale sentenza si afferma che "gli

ETS sono anche depositari di preziosi dati informativi, capacità organizzativa e

di intervento che risultano molto utili alle pubbliche amministrazioni, sia perché

consentono di realizzare economie di spesa, sia perché sono in grado di elevare

la qualità dei servizi resi."

Gli ETS, in quanto rappresentativi ed esponenziali della "società

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

solidale", costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà,

sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono

quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati

informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a

proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che

produce immensi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione

amministrativa (art.97 Cost.) sia in termini di risparmio di risorse che di aumento

della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

In tal senso il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

n. 72 del 31 marzo 2021, recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche

amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto

legislativo n. 117 del 2017" ha fornito indicazioni alla P.A di come debba avvenire

la co-programmazione e la co- progettazione.

Orbene, nonostante le suddette disposizioni, nulla di quanto da esse

previsto, in merito alla partecipazione delle Associazioni dei pazienti,

contraddicendo e violando la prassi per la quale la Linea quida n.21 del 2011 era

stata fatta con la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale

dei genitori di soggetti autistici ANGSA onlus (Prof. Liana Baroni, Dr. Daniela

Mariani Cerati, Coordinatrice del Comitato scientifico dell'ANGSA Onlus, Ing.

Giovanni Marino), di A.P.R.I. OdV (Prof. Carlo Hanau) e del Gruppo Asperger

(Dr.ssa Imbimbo), è stato fatto con l'aggiornamento delle "Raccomandazioni

della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

con disturbo dello spettro autistico", con cui d'imperio l'ISS ha ritenuto di

procedere per la formazione delle raccomandazioni, di cui si dirà ulteriormente.

2) SULLE LINEE GUIDA E SULLE PROCEDURE DI FORMAZIONE

NEL CASO SPECIFICO

Nell'estate del 2006 il Presidente FISH onlus (Pietro Barbieri), insieme

ad Angsa (Giovanni Marino), Anffas (Roberto Speziale) e APRI (Presidente Carlo

Hanau), chiesero al Ministro Livia Turco di finanziare l'ISS per l'emanazione di

una linea guida sull'autismo.

Nel maggio 2007 il Ministro istituì il Tavolo nazionale sull'autismo

(all'interno del Tavolo Salute e disabilità), composto da rappresentanti delle

associazioni maggiormente rappresentative nel territorio nazionale, da

esperti, Tecnici delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità, delle società

scientifiche e associazioni professionali della riabilitazione, che il 30 aprile 2008

approva una "Relazione finale sulle problematiche dell'autismo".

Su quella base, nel 2009 è iniziato il lavoro di costruzione presso l'ISS

della Linea guida ufficiale, con la partecipazione, tra altri, di:

- Giovanni Marino prima in qualità di Presidente di Angsa onlus (fondatrice e

aderente alla Federazione delle associazioni nazionali a tutela delle persone con

autismo e sindrome di Asperger: FANTASIA) e poi come delegato dalla

Presidente Angsa, essendo succeduta a lui la Prof.ssa Liana Baroni;

- Laura Imbimbo, Vice Presidente del Gruppo Asperger, pure fondatrice e

aderente a FANTASIA (si veda il panel degli esperti indicati nella Linea Guida

n.21 del 2011

https://apriautismo.it/wp-

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

content/uploads/2022/11/2011 bollettino ANGSA 1-4 OK.pdf , aggiornata al

2015, doc. 5 pag. 5).

Il panel ha iniziato a lavorare nell'aprile del 2010 alla redazione della

Linea guida, che prenderà il nome di Linea Guida n.21, ed ha terminato i lavori

nel maggio 2011 presso l'ISS.

Il panel multidisciplinare, composto da esperti e rappresentanti delle

associazioni dei familiari, ha stabilito di adottare e aggiornare una linea guida

già esistente.

La felice scelta di aggiornare la Linea guida allora più recente, cioè

quella pubblicata dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) nel

2007 ha consentito di risparmiare risorse economiche e tempo approvando le

Linee Guida in un solo anno.

La Linea guida n.21 è stata pubblicata in ottobre 2011 col titolo "II

trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti".

Si trattava di un'ottima linea guida che indicava la priorità dei

trattamenti basati sull'Analisi del Comportamento applicata all'autismo soltanto

per i bambini e gli adolescenti; la quale purtroppo è stata applicata in pochi centri

di neuropsichiatria infantile, mentre gli altri continuavano ad utilizzare gli

strumenti fino ad allora utilizzati basati sulla falsa teoria psicanalitica della "madre

frigorifero".

Spicca fra gli enti privati accreditati l'Istituto di Ortofonologia (IdO)

diretto dal Dott. Federico Bianchi di Castelbianco.

Nell'ottobre 2015, in accordo alla legge 134/15 e alla regola di

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

aggiornamento nello stesso documento ("Per questo documento è previsto un

aggiornamento entro 4 anni dalla pubblicazione. Si prevedono comunque

aggiornamenti specifici qualora emergano nuove prove scientifiche che li

rendano opportuni"), l'Istituto Superiore di Sanità confermava la LG21 in quanto

la letteratura scientifica prodotta nel periodo non aveva portato a significativi

cambiamenti.

l'Istituto Superiore di Sanità, tramite il DM 27 febbraio 2018 "Istituzione

del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)", riceveva il mandato di produrre gli

"standard metodologici per la predisposizione delle linee guida, nonché i criteri di

valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle

raccomandazioni contenute nelle linee guida" a fronte del quale produceva, "con

il concorso essenziale di GIMBE" (si veda allegato n.14), il "Manuale operativo" -

ex DM 27 febbraio 2018; GU n.66 del 20-3-2018 (doc. 16). In difformità dagli

standard metodologici prodotti ha utilizzato per lo sviluppo della nuova linea guida

un proprio manuale invece che il "Manuale operativo", si veda pag.11 della nuova

linea guida (CNEC; Manuale metodologico per la produzione di Linee guida per

la pratica clinica. v. 1.3.2 aprile 2019) che ammesso e non concesso che fosse

applicabile sicuramente non poteva essere quello in vigore al momento

dell'emissione del bando e valido fino all'emissione della versione 1.3.2 dell'aprile

2019.

Il 15 maggio 2018 veniva emesso il bando, firmato dal Dott. Primiano

lannone e dalla Dott.ssa Maria Luisa Scattoni in qualità di "Coordinamento Linee

Guida ASD" (ASD: sigla di Autism Spectrum Disorders), per la selezione dei

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

"Membri del Panel della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento dei disturbi

dello spettro autistico in bambini/adolescenti e adulti" (documento in allegato

n.10) e contrariamente al mandato ricevuto si sostituiva la parola "aggiornare"

con "elaborare": "La Legge n. 134 (18 agosto del 2015) "Disposizioni in materia

di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e

di assistenza alle famiglie' e il decreto ministeriale del 30.12.2016 (anteriore alla

Legge Gelli Gallo, n.24 del 2017) attribuiscono all'Istituto Superiore di Sanità il

compito di elaborare le Linee Guida sulla diagnosi e trattamento dei disturbi dello

spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle

conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica

e dalle buone pratiche nazionali e internazionali".

Inoltre, si evidenzia che "L'incarico di panellista non è remunerato,

salvo i rimborsi per spese di viaggio e di vitto e alloggio in caso di riunioni presso

l'ISS che si dovessero protrarre oltre le possibilità di rientro dei partecipanti nelle

sedi di residenza".

Il 6 settembre 2018 sono stati pubblicati i nominativi dei componenti

dei 2 panel, selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)-pag.4 della nuova

linea guida, senza fare una graduatoria e neppure comunicare l'esito agli esclusi.

Contrariamente a quanto previsto nel mandato e nel testo del bando, I.S.S.

decideva di sdoppiare la Linea Guida e conseguentemente il Panel:

bambini/adolescenti e adulti.

Contrariamente a quanto previsto nel bando si evidenzia che i

seguenti componenti del Panel non appartengono a "enti/aziende sanitarie

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

chiaracalabrese@pec.it

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

appartenenti al servizio sanitario nazionale o ad esso accreditate", si veda

Tabella 2 di pag.5 della nuova linea guida:

Dott. Holger Schünemann - Direttore Cochrane Canada e del Centro

GRADE della McMaster University, Hamilton, ON, Canada;

Dott. Francesco (detto Franco) Nardocci - Già Presidente Società Italiana di

Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Inoltre il Dott. Holger Schünemann e il Dott. Franco Nardocci, quali

componenti del CTS, hanno selezionato sé stessi, nominandosi nei ruoli

rispettivamente di Co-Chair e Chair del Panel in evidente conflitto di interessi

financo andando a ricoprire due ruoli incompatibili.

Si deve rilevare che la scelta dell'ISS di fare ex novo la linea guida è

stata, in maniera non corrispondente al vero, motivata con l'esigenza di

omogeneità con le altre linee guida più recenti, che già avevano applicato il

metodo GRADE; si scrive "non corrispondente al vero" perché la Linea guida

n.21 era già stata sviluppata con il metodo GRADE ma con la seguenti intelligenti

Note allo schema di grading: "L'argomento di questa linea guida e la natura

delle prove raccolte dalla letteratura hanno indotto il panel a non adottare alcuno

schema di grading. Il gruppo di lavoro ha infatti deciso di esprimere in parole la

forza delle raccomandazioni, ovvero l'intensità con la quale si raccomanda una

determinata pratica clinica, ritenendo che un'accurata formulazione del testo

permetta di esplicitare ugualmente (o meglio) la forza delle raccomandazioni,

evitando però la schematizzazione e salvaguardando eventuali limitazioni di

ambiti di applicazione o altre sfumature"-pag.7.

Studio legale Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

Infatti, nella LG21 si precisa che "Gli studi inclusi sono stati sottoposti

a una valutazione di qualità secondo criteri predefiniti basati su quanto sviluppato

dal National institute for health and clinical excellence (The guidelines manual

NICE, London, 2009)". Si evidenzia che anche il manuale NICE è stato sviluppato

utilizzando il metodo GRADE. Inoltre, invece di tradurre ed adattare al contesto

italiano le linee guida esistenti negli altri Paesi come quella di Scottish

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) del 2016 e neppure utilizzare il

materiale di base per tutte le linee guida europee pubblicato nel 2020 dalla

Federazione delle società scientifiche europee ESCAP, federazione alla quale

aderisce anche la SINPIA, oltre che debordare rispetto alle indicazioni ministeriali

del 2017 che chiedevano soltanto l'aggiornamento della Linea guida n.21 con le

poche novità apparse nel decennio seguente e di colmare la lacuna riferita alla

parte per gli adulti, è già costata guasi un milione di Euro e non è ancora arrivata

a compimento. Si fa notare che, nonostante la segnalazione ufficiale da parte di

AIAMC e AARBA, non è stata presa in considerazione la segnalazione ufficiale

della linea guida dell'Accademia dei pediatri degli USA (A.A.P.), la più antica di

tutte e neppure quella di A.P.R.I. per il materiale di ESCAP e della linea guida

dell'Australia, che con grande sollecitudine, sempre servendosi correttamente del

metodo GRADE effettuando la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini che

invece I.S.S. ha negato, ha pubblicato un'ottima linea guida all'inizio dell'anno

2023.

Posto che la Linea Guida ha bisogno di regole applicative che non

dovrebbero dipendere soltanto da considerazioni tecniche su quale sarebbe il

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

trattamento più efficace disponibile nel mondo, ma anche dalle disponibilità

economiche che soltanto il Governo politico del Paese e delle Regioni può

determinare nel delicato equilibrio della ripartizione delle limitate risorse

pubbliche, con la collaborazione dei rappresentanti dell'ANGSA (Baroni

Presidente, poi defunta il 4/12/2021, Marino, Mariani Cerati coordinatrice del

Comitato scientifico dell'ANGSA) e dell'A.P.R.I. (Carlo Hanau Presidente)

vengono approvate le Linee d'indirizzo del 22 novembre 2012 in Conferenza

Unificata (doc. 6) in cui si afferma:

- "La consapevolezza della complessità del fenomeno dell'autismo, con tutte le

sue implicazioni sulla tenuta del tessuto familiare e le ricadute di ordine sociale,

richiede un impegno urgente e concreto da parte delle Istituzioni, centrali e

regionali, in stretto raccordo con le Associazioni dei familiari";

- "Sono essenziali il raccordo e il coordinamento tra i vari settori sanitari coinvolti

così come l'integrazione tra gli interventi sanitari e quelli scolastici, educativi e

sociali, tra servizi pubblici e servizi del privato e del privato sociale, le famiglie e

le loro Associazioni" (ndr sottolineato del riportatore).

Successivamente all'approvazione della L. 134 del 18 agosto 2015, in sede

di conferenza unificata del 10.5.2018 viene fatto l'aggiornamento delle Linee

d'indirizzo (doc. 7), alla conclusione delle quali si trova scritto: "Si raccomanda

l'attivazione di una funzione di confronto permanente sui disturbi dello spettro

autistico attraverso l'attivazione di un tavolo tra Ministero della salute e Regioni,

che si avvalga del contributo scientifico dell'ISS, nonché di quello delle

Associazioni nazionali dei famigliari dei pazienti. Si ritiene importante che questa

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

funzione sia ulteriormente integrata dalle rappresentanze della componente

sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale".

La grande importanza data alla partecipazione delle Associazioni dei

famigliari dei pazienti è ribadita anche nel DM salute del 30 dicembre 2016

(doc.8) là dove all'art 2 si prevede: "L'Istituto superiore di sanità provvede, in

collaborazione con le Società scientifiche con le Regioni e le Associazioni di

tutela dei pazienti, ad aggiornare le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello

spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle

conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica

e dalle buone pratiche nazionali e internazionali" (ndr sottolineato del riportatore).

Si noti che nel caso del DM in questione il fatto che l'Istituto Superiore

di Sanità predisponeva l'aggiornamento alle Linee Guida 21 per il trattamento

dell'autismo con la collaborazione delle Associazioni di Pazienti, non era una

mera facoltà ma una **precisa indicazione** del Ministero della Salute di concerto

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che obbligava in tal senso l'I.S.S.

Nonostante:

• le previsioni di legge ed amministrative riportate in precedenza;

• la partecipazione delle Associazioni al panel per la realizzazione delle Linee

Guida 21 del 2011;

• la previsione delle sopra riportate importanti dichiarazioni d'impegno,

raccomandazioni e disposizioni specifiche da parte della P.A;

• la regola del GRADE, che prevede in prima istanza la partecipazione dei

rappresentanti delle associazioni e soltanto in seconda istanza quella di singoli

Studio legale Avv. Corrado Valvo Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it
chiaracalabrese@pec.it

pazienti tramite consultazione pubblica;

nonostante tutto ciò, l'I.S.S. provvide a dare inizio all'aggiornamento delle Linee Guida 21, da una parte, non recependo, né facendo proprie le ultime Linee Guida internazionali di riferimento pubblicate dallo stesso ISS sul proprio sito internet - si veda doc. 9 (cioè quelle dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network del 2016 – doc. 9 bis), che avrebbero permesso un aggiornamento della Linee Guida italiana in tempi brevi e sostanzialmente senza costi, e dove si dà atto della prevalenza della terapia psicoeducativa comportamentale personalizzata rispetto a trattamenti farmacologici, in particolare là dove si afferma, a pag. 3: "E' importante prima di intraprendere un trattamento farmacologico verificare se specifici cambiamenti negli ambienti quotidiani (scuola, casa) o nelle abitudini (ritmi sonno/veglia, attività quotidiane, alimentazione), e soprattutto l'inserimento in protocolli di intervento comportamentali e educativi, possano migliorare i sintomi indesiderati senza dovere ricorrere all'uso di farmaci. In ogni caso il loro uso deve avvenire sotto stretto controllo medico", dall'altra, escludendo le Associazioni dei pazienti dalla possibilità di partecipare al panel per la realizzazione delle nuove Linee Guida, adottando un bando (doc. 10) che, senza alcuna espressa motivazione, le escludeva espressamente là dove scrive (si veda pag.2): "Tutti i membri del Panel saranno selezionati in virtù della loro competenza professionale ed esperienza personale nel settore oggetto della LG e parteciperanno ai lavori non come rappresentanti di una particolare organizzazione portatrice di interessi (società scientifica, associazione di pazienti, ecc.), ma come singoli individui,

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

portando la propria esperienza e capacità di giudizio (ndr sottolineato del

riportatore)" e pertanto la domanda di partecipazione richiedeva espressa

dichiarazione di chi si candidava ad essere componente del panel, di non

rappresentare associazioni di pazienti bensì "il proprio punto di vista

personale".

Infine, si imponeva il segreto sui lavori dei partecipanti al panel

vietando loro di confrontarsi con le associazioni.

Nonostante la chiara illegittimità di tale esclusione (come sarà

meglio specificato in sede di motivi in diritto), sia il Prof. Carlo Hanau, come

epidemiologo/statistico (doc. 11, 11bis, 11 ter, 11 quater), sia la Prof.ssa Liana

Baroni, deceduta il 4 dicembre 2021, come madre di figlio con autismo,

presentavano domanda di partecipazione al panel (doc. 12, 12bis, 12 ter, 12

quater, 12 quinques), ma non venivano selezionati, senza che venissero né

determinate le ragioni della loro esclusione, né specificato perché:

- nel caso del Prof. Hanau, un dottorato di ricerca in economia della sanità

conseguito nel 1981 presso l'Università Marseille-Aix en Provence II e Professore

di ruolo PA nel gruppo MED 01 (epidemiologia, statistica sanitaria e economia

sanitaria), fra le qualifiche dei componenti nessun epidemiologo/statistico risulta

essersi candito come componente del Panel, nonostante il bando per la selezione

del Panel prevedesse specificamente tale figura (si veda pag. 1 del doc. 10), per

garantire quella multidisciplinarietà essenziale per comparare non soltanto

l'efficacia (benefici netti dagli effetti collaterali negativi) ma anche l'efficienza degli

interventi; per riempire il vuoto sono stati dati incarichi retribuiti ad altri soggetti

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

(ALTEMS di UNICAT di Roma e a un canadese).

- per quanto attiene la Prof. Liana Baroni (deceduta il 4/12/2021), Past Presidente

dell'ANGSA Onlus, perché alla stessa, quale madre di soggetto autistico, le siano

state preferite le Sig.re Clelia Maria Duff e Sandra Biasci come componenti del

panel quali madri di persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Neppure è stata comunicata a nessuno dei due la loro esclusione e le

ragioni della stessa.

Relativamente alla selezione di due mamme quali "membri laici" in

rappresentanza della totalità di "pazienti, familiari o caregiver, cittadini o membri

del settore del volontariato con esperienza nella materia oggetto della LG", è

profondamente errato pensare che con la loro "personale esperienza" possano

rappresentare la generalità dei casi.

Infatti, si deve considerare che lo spettro ASD è molto vasto e

comprende situazioni e bisogni molto differenti fra loro e per di più anche in

situazioni analoghe le possibilità di intervento sono molte e diverse tra loro, per

cui è impossibile che una o due mamme siano rappresentative della generalità

sulla base della loro personale esperienza che soltanto il rappresentante di una

associazione rappresentativa può fornire.

Si ripete che il cambiamento delle procedure di consultazione ha

provocato un rovesciamento dei ruoli fra Panel, Stakeholder e cittadini.

Avendo posto due cittadini nel Panel, hanno degualificato le

associazioni e le società scientifiche al ruolo di Stakeholder e si è persa la

possibilità di consultare i cittadini tutti che dovevano rappresentare una terza

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

istanza democratica.

Questo è il motivo per cui la consultazione finale prevista per il

pubblico è stata limitata alle organizzazioni e agli enti istituzionali escludendo i

singoli cittadini.

3) SULL'INTERESSE A RICORRERE

Tutti i soggetti interessati a ricorrere sono portatori di un proprio

specifico interesse a ricorrere contro le "raccomandazioni" di cui al documento

pubblicato, tanto in punto ai contenuti delle raccomandazioni quanto alle modalità

con cui esse sono state prodotte.

Le Associazioni di pazienti, che prima avevano la possibilità di

pretendere un intervento basato sull'ABA, recentemente consolidata dalla

sentenza del Consiglio di Stato n.8708 del 6 ottobre 2023, con la nuova linea

guida non potranno più pretenderlo perché essendo sullo stesso "piano del

pavimento" con gli altri interventi "usuali", che avrebbero dovuto essere

abbandonati già dal 2011 secondo la linea guida n.21 e dalle Linee di Indirizzo

del 2012 e del 2018.

Infatti, l'intervento intensivo precoce basato sull'ABA presenta dei

costi superiori agli interventi "usuali" che consistono in 2/3 ore alla settimana di

logopedisti e/o psicomotricisti.

Gli economisti incaricati dall'ISS hanno enormemente sovrastimato di

un ordine di grandezza i costi dell'intervento intensivo basato sull'ABA

computando più di 14.000 Euro al mese contro i 400 Euro dell'intervento "usuale".

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Questo "errore" non sarebbe potuto avvenire se nel Panel o fra i

revisori indipendenti fosse stato presente un economista della sanità con

esperienza di costi dei servizi socio sanitari ad elevata integrazione. In ogni caso

la maggior spesa che non supera i 2.000 Euro mese risulta un ottimo

"investimento" se soltanto si facesse una analisi costi/benefici a lungo termine

valutando correttamente il budget di salute della persona con autismo.

Il Prof. Hanau, che aveva introdotto in Italia I.Lovaas e E.Schopler e

l'Analisi del Comportamento Applicata all'autismo alla fine degli anni '80 insieme

alla Dott.ssa Daniela Mariani Cerati, combattendo la tesi errata della "madre

frigorifero" come causa dell'autismo del figlio, ha un interesse morale a che resti

il riconoscimento della validità generale di questi interventi riconosciuti a livello

internazionale e già raccomandati dalla linea guida n.21 del 2011 che nella sua

forma "complessiva" la nuova linea guida mette invece sullo stesso piano molto

basso ("floor effect") di tutti gli altri interventi. Anche la reputazione del Prof.

Hanau che puo' vantare oltre 5.000 iscritti al Master da lui diretto presso

UNIMORE sulle tecniche comportamentali per bambini con disturbo autistico

viene minata profondamente.

Tutto ciò premesso, le Linee Guida adottate dall'I.S.S. in data

9/10/2023 devono ritenersi illegittime, per violazione e falsa applicazione di

legge ed eccesso di potere e come tale devono essere annullate per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

PROVVEDIMENTO EMESSO IN ECCESSO DI POTERE

MANCATA PARTECIPAZIONE AL PANEL

MANCANZA DI MOTIVAZIONE

Nella disciplina normativa ed amministrativa richiamata in premessa e

cioè la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità art.

4 comma 3; L. 18/09 art. 3 comma 3; DM Salute del 29.9.2017, la partecipazione

dei disabili ovvero dei loro familiari/caregivers deve avvenire tramite

rappresentanti delle stesse Associazioni e non a titolo personale.

In particolare, in merito all'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017 (cd. Codice

del Terzo settore o CTS), tale articolo pone un dovere (e non una semplice

facoltà), in capo ai soggetti pubblici, nel senso che, allorché vengano disciplinate

materie previste all'art. 5 del CTS (dove nel caso in questione la definizione e

l'applicazione di Linee guida per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche e

terapeutiche ad alta valenza ed incidenza sociale, rientrano indubbiamente nelle

lettere a, b, c dell'art 5 del CTS), la P.A. debba necessariamente assicurare il

coinvolgimento attivo delle Associazioni ETS, nella programmazione e

nell'organizzazione degli interventi e dei servizi di interesse generale.

Orbene, il mancato rispetto di quanto previsto in tale disciplina

normativa (convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

art. 4 comma 3; L. 18/09 art. 3 comma 3; art 55 D. Lgs. 117/17) comporta

indubbiamente la violazione di legge, per mancata applicazione e/o erronea

interpretazione della legge.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Per quanto attiene alla mancata partecipazione al panel delle società

scientifiche accreditate ex DM 02.08.17, che si occupano di riabilitazione

comportamentale in soggetti affetti da sindrome autistica, si richiama il contenuto

dell'art 5 comma 3 della Legge Gelli Bianco che prevede che: "Le linee guida e

gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono

integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)" rendendo, se non

necessaria, comunque strettamente opportuna la partecipazione al panel che

deve elaborare-aggiornare le Linee Guida, delle società scientifiche (ovvero di

componenti delle stesse), che si occupano della specifica branca sanitaria

oggetto delle Linee Guida.

Inoltre si deve rilevare come l'I.S.S., nella predisposizione del bando

(atto presupposto dell'atto impugnato, la cui lesività è emersa solo una volta

adottato il provvedimento) non ha provveduto a nominare nel panel i

rappresentanti delle Società scientifiche accreditate e delle Associazioni di tutela

dei pazienti Onlus o OdV ETS, in loro rappresentanza (ovvero comunque

prevedere che le Associazioni potessero presentare domanda per parteciparvi);

tale violazione configura un eccesso di potere per il mancato rispetto di quanto

previsto dall'art. 2 del DM salute del 30 dicembre 2016 che, come ricordato,

prevede che l'aggiornamento della Linea Guida relativa ai disturbi dello spettro

autistico avvenga con la collaborazione delle Associazioni di tutela dei pazienti e

dell'art. 5 comma 3 Legge Gelli Bianco.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Manca peraltro la motivazione sulla esclusione delle Associazioni a far

parte del panel e di conoscerne i lavori in itinere, che rende oltremodo illegittimo

il provvedimento per mancanza assoluta di motivazione.

Sotto tale profilo il provvedimento si appalesa illegittimo con

conseguente annullamento dello stesso.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO

MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PROF. HANAU AL PANEL

MANCANZA DI MOTIVAZIONE

Richiamando le premesse si evidenzia che il ricorrente Prof. Carlo

Hanau, infatti, presentava domanda di partecipazione al panel primo come

epidemiologo/statistico, ricercatore e poi docente universitario (gruppo MED 01

Statistica medica, sanitaria, epidemiologia) di ruolo sulla cattedra di

programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari dell'Università di

Modena-Reggio Emilia, che da oltre 40 anni si occupa dei problemi della disabilità

in tutte le età e in particolare dello spettro autistico e sull'organizzazione dei

relativi servizi.

Da una parte, di tali mancate selezioni non venivano spiegate le

ragioni (sia nel caso del Prof. Hanau sia in quello della Prof. Baroni) il che

rappresenta un eccesso di potere del provvedimento emesso, per carenza

assoluta di motivazione;

Dall'altra:

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

- nel caso della Prof. Baroni, non essendo stato specificato preventivamente

alcun criterio, né nel bando né in qualsiasi altro atto amministrativo conoscibile,

sulla base del quale si sarebbe dovuta effettuare la selezione, l'esclusione della

stessa, a favore di altre due madri che hanno composto il panel che ha

determinato e votato le raccomandazioni/Linee Guida (atto impugnato), è da

considerarsi comunque illegittima per disparità di trattamento ed eccesso di

potere per mancanza di idonei parametri di riferimento in relazione alla

selezione da effettuarsi tra più candidati.

- nel caso del Prof. Hanau, posto che nel bando istitutivo del panel (doc. 10) che

avrebbe poi determinato e votato le raccomandazioni/Linee guida (atto

impugnato), era previsto che tra i suoi componenti venisse annoverato almeno

uno statistico/epidemiologo, per garantire la multidisciplinarietà dei componenti

del panel, e quindi Linee quida che tenessero conto della valutazione di tale tipo

d'esperto, si ritiene che l'atto impugnato sia, altresì, illegittimo in quanto viziato

da eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; in

relazione all'esclusione del Prof. Hanau quale candidato a ricoprire tale figura del

panel, senza che nessuno (con la qualifica prevista dal bando alla posizione 12)

statistico/epidemiologo risulti essere, così qualificato, per esperienza

quarantennale sui dati della disabilità e dell'autismo tra i componenti del panel e

sull'organizzazione sociosanitaria e scolastica relativa.

Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato deve essere

annullato.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

3. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E

CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI SCOPI

PERSEGUITI IN MERITO ALLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PANEL DA

PARTE DI COMPONENTI DI SOCIETA' SCIENTIFICHE SANITARIE DI ALTRE

DISCIPLINE DIVERSE DA SINPIA E PER COMPORTAMENTO FINALIZZATO

A CONSEGUIRE UNO SCOPO DIVERSO RISPETTO A QUELLO

PERSEGUITO DALLA LEGGE CON L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Trattandosi di un disturbo dello sviluppo che interessa non soltanto

l'apparato del sistema nervoso centrale ma anche altri organi e apparati, sarebbe

stato logico ed opportuno che di questa condizione si interessassero i pediatri, i

genetisti, che per una buona percentuale di bambini potrebbero trovare una

condizione genetica che in un futuro potrebbe essere suscettibile di una terapia

specifica, e i gastroenterologi.

Inoltre, dal momento che l'unica terapia attualmente possibile è la

terapia di tipo psicoeducativo, sarebbe stato doveroso che ci fossero stati nel

panel degli esperti dell'Analisi del Comportamento applicata all'autismo che

avrebbero sicuramente impedito di porre dei vincoli troppo ristretti alla scelta delle

prove di efficacia necessarie per produrre la linea guida.

Tali criteri hanno condotto a prendere in considerazione soltanto due

ricerche su quasi 2.000 sperimentazioni riferite all'ABA per l'autismo apparse

negli ultimi 20 anni su prestigiose riviste mondiali.

L'esclusione, peraltro immotivata, di questi professionisti ha

comportato una ricerca di prove di efficacia praticamente impossibili da trovare

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

nell'ambito della psicologia e in ambiti diversi dalla farmacologia, dimenticando

moltissime ricerche che possono, a buon titolo, chiamarsi scientifiche.

La nuova linea guida nulla dice a proposito della ricerca delle cause e

per la diagnosi si limita a esaminare i test psicologici senza mai menzionare i test

biomedici, che costituscono il diritto basilare di conoscere la diagnosi eziologica,

utile anche per la procreazione responsabile

Anche sotto tale profilo il provvedimento deve essere annullato.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

ECCESSO DI POTERE

EFFETTO "PAVIMENTO" - UNIFORMITA' DELLE TERAPIE

SENZA VALENZA SCIENTIFICA E FINALIZZATA A RENDERE TUTTE LE

TERAPIE UGUALI, SVILENDO LA VALENZA DEI SINGOLI INTERVENTI

TERAPEUTICI

In maniera esemplificativa: quando si fanno delle misure di oggetti

inferiori al centimetro non si può prendere la riga del sarto che segna soltanto i

centimetri, ma occorre una riga con i millimetri come misura per valutare le

differenze.

Quando si fanno le gare di salto in alto non si mette subito l'asticella a

2,30 metri, perché sappiamo che nessuno riuscirà a superarla.

In linea di principio e soprattutto nell'ambito medico e dello studio delle

terapie, occorre partire da più basso e via via alzare l'asticella per fare una

graduatoria fra gli atleti.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

In questo caso il panel, costituito da componenti scelti

"arbitrariamente" e senza il rispetto delle regole normative, dai funzionari del

CNEC dell'ISS, fra i quali molti sanitari associati alla SINPIA e due mamme di

minori con autismo come componenti laici, "stranamente" ha votato all'unanimità

che gli studi da scegliere per verificare l'efficacia degli interventi fossero gli

esperimenti randomizzati controllati (RCT), che sono possibili per i farmaci ma

quasi impossibili per questi interventi già denominati "psicosociali" e poi

psicoeducativi nell'ultima versione, sui quali si utilizzano normalmente altre

modalità di prove, meno severe e più accessibili.

Inoltre il panel per la selezione degli studi di efficacia ha deciso che

non fossero valutabili gli studi condotti su meno di 100 casi, decisione che riduce

ancor più la rosa delle sperimentazioni ritenute prove valide.

La maggiore severità delle prove qui adottata **non** garantisce risultati

di maggiore affidabilità, perché, ad esempio, su molte migliaia di articoli che

riportano i risultati degli interventi basati sull'ABA apparsi in riviste scientifiche

con referee di alto livello soltanto pochissimi vengono presi in considerazione,

scartando tutti gli altri.

In questo modo il numero dei casi trattati diventa molto basso e non

consente di studiare le differenze degli effetti nei sottogruppi (per età, sesso,

gradazione della complessità dell'ASD da 1 a 3, etc etc).

Come si poteva prevedere, e come probabilmente era lo scopo che si

voleva ottenere, la perdita di informazione è enorme e il risultato dell'analisi dei

dati è modestissimo e non aiuta certamente la scelta dell'intervento con maggiori

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

probabilità di riuscita per il minore con ASD, che dovrebbe essere il fine della

linea guida.

Il panel per gli adulti, stando ai documenti messi in consultazione, non

ha commesso questo errore, tanto grossolano da accreditare la tesi che si tratti

di un errore voluto al fine di concludere che tutti gli interventi comprensivi

"psicoeducativi" sono eguali, e quindi possono essere consigliati oppure meglio

sarebbe "sconsigliati" come vorrebbe la logica in un Paese dove le risorse

sanitarie sono molto limitate.

In una programmazione razionale delle prestazioni del SSN tutti questi

interventi suggeriti, con livello molto basso di efficacia, non dovrebbero entrare

nei LEA e al massimo le ASL dovrebbero concedere "in via compassionevole"

quello che costa meno.

Le raccomandazioni della nuova linea guida così come sono state

formulate giustificherebbero quasi ogni tipo di intervento usualmente praticato,

senza fare le dovute differenze tra interventi con maggiore evidenza di efficacia

e gli altri.

Ciò determina l'effetto "pavimento" e cioè voler rendere tutti gli

"interventi" uguali, senza distinzione alcune, abbassando enormemente il livello

degli interventi terapeutici a danno dei piccoli utenti.

Scopo che deve essere fortemente e convintamente censurato perché

frutto di un provvedimento, proprio per tale motivo, emanato in evidente eccesso

di potere.

Anche per tale motivo il provvedimento va annullato.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

5.ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI FATTI A SEGUITO DI

ILLEGITTIME ED INOPPORTUNE INGERENZE ED INTERFERRENZE.

Sin dalla pubblicazione della linea guida n.21 si sono susseguiti

molteplici e pesanti attacchi volti al suo ritiro.

Di seguito i fatti principali:

Il 2 aprile 2012 il Dott. Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO, che

aveva lanciato una petizione per la riapertura del confronto sulle linee guida che

aveva raccolto l'adesione di 66 enti fra società scientifiche e scuole di

specializzazione per operatori, 55 associazioni, 59 centri di riabilitazione

accreditati cattolici e laici e 4.300 professionisti del settore. dichiarava:

"Dobbiamo agire per il bene dei bambini e in occasione di questa giornata

chiediamo all'Istituto superiore di Sanità (Iss) di rivedere le linee guida

sull'autismo prima dei 5 anni, perché non possono essere buttate nel cestino

tutte quelle esperienze che si differenziano dalla tecnica comportamentale

Aba. Occorre apertura mentale ed il riconoscimento delle altre realtà

scientificamente valide, integrando ad esempio approcci terapeutici come quello

evolutivo proposto anche nelle linee guida Sinpia del 2005, che non sarebbe

più possibile proporre qualora non venisse riaperto il tavolo".

Presente all'iniziativa anche la Senatrice Paola Binetti che dichiarava:

"questo documento ha chiuso una porta alle tante associazioni ed istituzioni che

propongono metodologie diverse da quella comportamentale".

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Per questo, spiegava la Senatrice Binetti, che era stata presentata alla

Camera ed al Senato una mozione per richiedere la riapertura di un tavolo di

confronto sulle linee guida, in modo da "difendere la libertà di scelta della terapia

da parte delle famiglie, ovvero il diritto di scegliere l'approccio migliore per i loro

figli, ed impegnare il Governo ad investire sulla riabilitazione. Ogni euro speso

per la terapia di un bambino sono quattro euro risparmiati per quando sarà

grande. Le iniziative di oggi e le mozioni vogliono difendere la libertà di ricerca

scientifica e garantire l'assunzione di responsabilità della politica".

https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=187.

Il 2 febbraio 2016 la Prof.ssa Carmela Bravaccio contestava duramente, a nome

di SINPIA, la scelta della Regione Campania di indicare l'ABA quale trattamento

maggiormente raccomandato per i bambini e adolescenti con autismo,

disconoscendo di fatto quanto raccomandato dalla LG21.

Di seguito le sue parole riportate all'epoca da IlSole24Ore

(https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2016-02-

02/autismo-l-aba-non-e-l-unica-via-percorribile-160208.php?uuid=ACYIR0LC):

"va sottolineato che non esiste una generica «linea guida di neuropsichiatria

infantile». Nel 2006 la Sinpia ha steso le «Linee guida per l'Autismo», nelle quali

è chiaramente specificato come non ci sia un unico intervento che vada bene per

tutti i bambini autistici."

E ancora scrive: "L'Aba rappresenta quindi uno degli interventi efficaci

nell'autismo, ma non l'unico. L'indicazione oltre a poter comportare un inutile

dispendio di risorse finanziarie per il Sistema sanitario regionale, potrebbe, infine

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

non essere congrua in termini di carico per la famiglia, a causa dell'ingente

impegno di tempo richiesto per la sua realizzazione."

La Dott.ssa Antonella Costantino Presidente di SINPIA ed esperta di

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) rispondeva alle critiche

sollevate dalla lettera indirizzata dalla Prof.Bravaccio al presidente della Giunta

regionale della Campania e al Ministro della Salute ribadendo essere la posizione

di SINPIA e argomentandola ulteriormente: "Le leggi devono indicare chi ha diritto

agli interventi, chi ha il dovere di erogarli e quali sono i passaggi attraverso i quali

si garantirà concretamente la fruibilità del diritto. Devono inoltre indicare che gli

interventi garantiti debbano essere basati sulle migliori evidenze scientifiche

disponibili. Non possono però indicare un metodo in particolare, prima di tutto

perché le evidenze scientifiche cambiano molto più rapidamente delle leggi, ed

in secondo luogo perché in nessuna area della medicina vi è un unico intervento

efficace. Sta alle linee guida indicare quali sono gli interventi efficaci e quelli non

efficaci o addirittura controproducenti, ed è alle linee guida che le leggi devono

fare riferimento. Le linee guida dell'Iss descrivono lo stato dell'arte attuale per il

trattamento di pazienti autistici, e che includono fra i possibili approcci interventi

mediati dai genitori, interventi di supporto per le abilità comunicative, interventi di

supporto per la comunicazione sociale e l'interazione, programmi psicoeducativi,

terapia cognitivo comportamentale". E in riferimento ai possibili danni causati

dalle strategie basate su Aba, questi possono verificarsi in caso di "alcuni disturbi

diversi da quelli dello spettro autistico, quali ad esempio alcuni disturbi gravi della

comunicazione e del linguaggio, che esordiscono con sintomi simili ma che nel

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

tempo si differenziano dall'autismo per cause, caratteristiche evolutive, prognosi,

cura" (http://www.pernoiautistici.com/2016/02/aba-non-basta-parola-di-sinpia-

conflitto-dinteressi/).

Il 30 marzo 2016 il Dott. Federico Bianchi di Castelbianco esprimeva la vicinanza

alle posizioni di SINPIA e dichiarava: "Nel 2005 le prime linee guida della Società

Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA)

comprendevano tra i metodi più qualificati per il trattamento dei bambini autistici

anche l'approccio evolutivo, applicato in IdO con risultati decisamente

interessanti. Nel 2011, nelle linee guida pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità

(ISS), il team dei partecipanti aveva invece spostato la sua attenzione sul metodo

ABA (Applied Behavior Analysis), posto in posizione di preminenza rispetto agli

altri approcci terapeutici. Il 2 aprile 2012, giornata mondiale della consapevolezza

dell'autismo, organizzammo a Roma un evento per chiedere la riapertura delle

linee guida per l'autismo. Fu un momento molto significativo perché

presentammo anche una petizione, da noi promossa, che venne firmata da 5.000

operatori allora e che ancora oggi continua a ricevere adesioni. Ci sembrava

insoddisfacente che un problema così complesso e con tanti aspetti diagnostici

ancora da chiarire fosse affrontato con un'unica impostazione. Siamo

fermamente convinti che un atteggiamento scientifico debba sempre prevedere

un confronto e non una chiusura ideologica."

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-

farmaci/articolo.php?articolo id=38078

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Il 18 settembre 2017 l'Istituto di Ortofonologia replicava alla dura lettera che prima

dell'estate aveva criticato l'ampio spazio che la Bicamerale Infanzia aveva

dedicato ai metodi diversi da quello comportamentale.

https://www.vita.it/it/article/2017/09/18/autismo-aba-e-tartaruga-perche-

escludere-unopzione/144522/

il 14 febbraio 2023 si faceva promotrice, come prima firmataria, della lettera di

supporto all'operato di ISS (https://www.panoramasanita.it/2023/02/15/pieno-

supporto-allelaborazione-delle-linee-guida-sullautismo-delliss/). Significativo il

passaggio: "Vanno messe a sistema le buone pratiche sviluppate nei numerosi

progetti mirati nati grazie agli investimenti regionali e nazionali, stabilizzando ed

adeguando in via prioritaria il personale agli standard necessari per garantire la

continuità della presa in carico degli utenti".

Premesso quanto sopra ed evidenziato il ruolo predominante di

SINPIA all'interno del Panel possiamo individuare i punti critici di interesse per i

neuropsichiatri infantili, che potrebbbero danneggiare gravemente i bambini con

autismo:

a) Necessità di proteggersi tramite la linea guida dalle possibili denunce per danni

dovuti all'uso di farmaci off-label.

b) Necessità di cambiamenti radicali nella diagnosi e trattamento dei minori con

autismo dopo la constatazione che la teoria della "madre frigorifero" è

gravemente errata.

Si ipotizza che, per "proteggere" gli interessi dei propri associati, SINPIA

ha "occupato" tutte le posizioni del Panel, si è opposta alla partecipazione delle

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

associazioni ed è stata ben lieta di accettare la selezione ultra rigida della

letteratura, in maniera da giudicare tutti gli interventi psicoeducativi comprensivi

a livello molto basso di prove di efficacia e pertanto tutti raccomandabili sullo

stesso piano. Questa arbitraria applicazione è in contrasto con quanto fatto

recentemente in Australia dove è stata pubblicata la nuova linea guida, basata

sul metodo GRADE, che prevede 3 livelli di qualità delle prove.

Il mancato coinvolgimento delle società scientifiche e delle associazioni

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e

regolamentato con DM 2 agosto 2017 (GU n.186 del 10-8-2017), che avrebbero

fornito consulenza specialistica a titolo gratuito, rappresenta un evidente spreco

di risorse pubbliche, perché la coprogrammazione avrebbe fatto risparmiare le

spese per incarichi di consulenza.

Inoltre, proprio per evidenziare le ingerenze ed interessenze, non utilili e

produttive per lo scopo, sarebbero da valutare eventuali rapporti tra chi partecipa

al panel e l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare si segnala l'accordo di

collaborazione stipulato con l'Associazione La Nostra Famiglia, Fasc. N. 2S57,

nel quale si nominano Responsabili Scientifici per La Nostra Famiglia il Dott.

Massimo Molteni, membro del panel bambini e adolescenti, e per l'ISS la Dott.ssa

Maria Luisa Scattoni, responsabile scientifica del progetto di aggiornamento della

linea guida.

Altro elemento "anomalo" è presentato dal Manuale operativo (doc. 16)

che prevede molti più oneri per le società scientifiche rispetto a quelli previsti nel

Manuale metodologico ad uso dell'ISS quando opera in qualità di produttore. Ne

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

deriva un vero e proprio monopolio della produzione delle linee guida da parte di

ISS e comporta per le società scientifiche che vogliono produrre linee guida

l'investimento di somme considerevoli e spesso proibitive che rischiano di

ostacolare e ritardare il riconoscimento dell'efficacia degli interventi innovativi.

Sempre ai fini della valutazione del conseguimento dell'obiettivo primario

delle Linee Guida, va, altresì valutata l'eventuale cointeressenza con terzi per

consulenze sul metodo GRADE che le Società scientifiche e le associazioni

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie sono obbligate ad attivare per

superare gli "ostacoli" introdotti dall'ISS tramite il "Manuale Operativo" che tende

a invalidare lo scopo della Legge Gelli-Bianco, che voleva responsabilizzare le

società scientifiche abilitate, per riprendere l'esclusiva della produzione delle

linee guida.

Il CNEC dell'ISS ha costruito due manuali metodologici: uno per sé

(relativamente più semplice e snello) e l'altro per le società, rendendo molto più

difficile e costoso l'iter delle società scientifiche e delle associazioni che

intendono produrre una linea guida di loro competenza e tagliandole fuori nell'iter

delle sue linee guida autonome dalla costituzione del panel e dalla conoscenza

stessa dei lavori del panel, che vengono secretati anche per le società abilitate.

Nel comunicato di presentazione della nuova Linea guida bambini del 9

ottobre 2023 (https://www.iss.it/-/comunicato-stampa-n-43/23-autismo-

pubblicata-la-linea-guida-sulla-diagnosi-e-il-trattamento-del-disturbo-dello-

spettro-autistico-in-bambini-e-adolescenti) il professor Rocco Bellantone,

Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, ingenuamente ha confermato i veri

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662 Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

motivi, se mai ce ne fosse stato bisogno, di tutta questa operazione: «Le Linee

Guida sulla gestione dei Disturbi dello spettro autistico contengono

raccomandazioni a supporto delle decisioni degli operatori basate sulle migliori

evidenze di sicurezza, efficacia, efficienza ed equità, che possono contribuire al

miglioramento della qualità dei servizi erogati con maggiore soddisfazione dei

professionisti e dei cittadini-utenti con una notevole riduzione dei contenziosi

medico-legali e la garanzia della sostenibilità del SSN pubblico (Servizio

Sanitario Nazionale), equo e universalistico». Unico scopo pertanto è la

riduzione dei costi dei giudizi con una "sostenibilità" del servizio sanitario equo e

ed "universalistico" e giammai l'interesse primario dei piccoli pazienti. Tale

illegittima ingerenze ed interterferenza e lo scopo perseguito, totalmente diverso

da quello che avrebe dovuto avere, rendono oltremodo illegittimo il

provvedimento che merita annullamento.

ECCESSO DI POTERE PER **CONTRADDITTORIETA' NELLA**

INDICAZIONE DELLE **TERAPIE FARMACOLOGICHE**

Ε

COMPORTAMENTALI

Appare strano ed incomprensibile che il panel dei bambini e adolescenti

e quello degli adulti siano giunti a raccomandazioni diverse sui D2 bloccanti,

che per gli adulti e in generale vengono chiamati da tutti antipsicotici.

Contrariamente all'attesa che vorrebbe fossero più garantiti i bambini e

gli adolescenti, sia per la raccomandazione sull'uso, sia per il monitoraggio

successivo alla prescrizione; mentre la linea guida degli adulti fissa un limite

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

massimo nella frequenza delle visite di controllo non superiore ai due mesi, per

i minori non viene fissato nessun limite.

E' incredibile, infatti, che le limitazioni all'uso degli antipsicotici che si

trovano in tutte le altre linee guida del mondo **non** debbano valere in Italia per i

bambini, che sono la parte più debole delle persone con autismo, dove la

sperimentazione di questi farmaci è molto limitata come durata e dove quasi

sempre inizia un'abitudine al farmaco che dura tutta la vita, anche perché la

deprescrizione è difficile.

Si deve lamentare che la motivazione della differenza sia attribuibile alla

scarsità di neuropsichiatri infantili, adeguando la linea guida alla scarsità

dell'offerta piuttosto che al bisogno e fornendo uno scudo ai NPIA contro le

denunce penali. Denunce che teoricamente potrebbero essere fatte dai genitori

che non avessero compilato un modulo, richiesto dall'AIFA, rilasciandolo ai

prescrittori, dove i genitori si dichiarano informati di tutti gli effetti collaterali,

compreso quelli a lungo termine: riduzione del guoziente di intelligenza, disturbi

del metabolismo, discinesie tardive, Parkinson ed anche arresto cardiaco.

La raccomandazione alla somministrazione di antipsicotici (chiamati

surrettiziamente D2 bloccanti) ai bambini, anche se non presentano gravi

comportamenti problema o co-occorrenze psichiatriche fornisce così lo scudo

legale ai prescrittori che non hanno seguito o seguono le norme imposte

dall'AIFA per l'uso off-label. Si noti che l'ISS nelle raccomandazioni per gli adulti

pubblicate ad agosto 2023 esige invece la "co-occorrenza di comportamenti

problema".

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR) Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Le ricerche individuate e accettate sono quasi tutte anteriori al 2015 e

avrebbero dovuto incidere sull'aggiornamento avvenuto nel 2015 della Linea

guida n.21, ma evidentemente la rigidità nell'impossibile tentativo di raggiungere

l'eccellenza delle prove usata da questo panel per gli interventi psicopedagogici

(vedere prime pagine della linea guida su RCT altrove citate) non si è voluta

utilizzare per i farmaci pericolosi come gli antipsicotici (si allega documento di

dettaglio sull'analisi delle nuove raccomandazioni sui farmaci – doc. 17). Con

la nuova Linea Guida, invece di mettere il "focus" sull'interesse dei piccoli

pazienti, si è voluto sostanzialmente creare uno "scudo" per difendersi dalle

possibili denunce di malasanità per danni da diagnosi errata calcolati dal Report

(inserito nei materiali supplementari) degli "esperti" dell'ISS, senza nessuna

base giurisprudenziale, in 42 milioni di euro l'anno soltanto per malasanità nella

diagnostica di ASD sui minori e chissà quanto per i danni da farmaci

antipsicotici.

Per gli interventi comprensivi o globali esaminati nella nuova linea guida

il giudizio sull'efficacia è sempre molto basso e non si fa distinzione tra interventi

che hanno una certa efficacia pur non raggiungendo l'eccellenza delle prove

con quelli che non hanno nessuna prova di efficacia.

Rispetto alla linea guida n.21 del 2011 si tratta di un arretramento

ingiustificabile, poiché in questi ultimi anni le prove di efficacia dell'ABA sono

moltissime.

Soltanto per gli interventi focalizzati si ammette la superiorità dell'ABA.

Anche per tale motivo il provvedimento merita annullamento.

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

7. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI CONTINUITA'

L'I.S.S., dopo la pubblicazione delle prime 4 raccomandazioni sui

farmaci avvenuta nel febbraio 2021, ha cancellato dall'albo la linea guida n.21,

per evitare il confronto che avrebbe fatto risaltare la differenza tra la "novità" e

tutte le altre linee guida internazionali.

Inoltre, la cancellazione della linea guida n.21 che prevedeva una

raccomandazione verso l'intervento precoce e intensivo basato sull'ABA con un

minimo di 25 ore settimanali ha tolto il diritto ad ottenere questo trattamento per

cui molti bambini rischiano ora di perdere la miglior "finestra temporale"

coincidente con la massima plasticità del cervello utile per ottenere il

miglioramento delle condizioni di vita.

E' prassi in tutti i Paesi che la linea guida vigente venga conservata

fintanto che non si provi la miglior qualità delle innovazioni.

Stupisce che in Italia si sia sostituita la linea guida n.21 guando ancora

non era stata prodotta quella nuova.

La frettolosità (chiamomola così, se non ci fosse altra sottesa

"volontà") con la quale si è anticipata la pubblicazione delle prime 4

raccomandazioni relative ai farmaci emerge leggendone la premessa: "qualsiasi

intervento farmacologico per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro

autistico deve essere considerato in una cornice più ampia e visto come una

possibile componente di un insieme di interventi che includa anche interventi non

farmacologici".

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

Si deve notare che soltanto più di due anni dopo sono uscite le linee

guida sugli interventi non farmacologici, tutt'altro che soddisfacenti.

E' evidente la intenzione di proporre "nuove Linee Guida", senza

tenere conto della necessaria continuità e dei grandi risultati ottenuti con le

precedenti linee guida penalizzando i diritti e gli interessi dei minori.

Il provvedimento, anche per tale motivo, va pertanto annullato.

8. ECCESSO DI POTERE PER PARZIALE APPLICAZIONE DEL MANUALE

METODOLOGICO V 1.3.2 APRILE 2019

Ammesso e non concesso che per lo sviluppo della Linea Guida si

dovesse rispettare quanto stabilito dal "Manuale metodologico per la produzione

di Linee guida per la pratica clinica. v. 1.3.2 aprile 2019", le seguenti prescrizioni

non sono state rispettate:

a Pag.4 si richiedono: "consultazioni regolari che consentono agli stakeholder di

commentare lo scope e le raccomandazioni prodotte". Lo scope

(https://www.iss.it/documents/d/guest/scope lg asd-bambini-e-adolescenti)

Non è stato messo in consultazione:

a Pag.13 si richiede che: "I verbali dei meeting sono redatti dal Developer, appro-

vati nel corso del meeting successivo e pubblicati sulla piattaforma web

dell'SNLG (https://piattaformasnlg.iss.it) dopo il completamento della LG".

I verbali non sono stati pubblicati;

a Pag.19 è previsto che: "Gli stakeholder vengono consultati per esprimere i loro

commenti sullo scope preliminare e sulla bozza della LG".

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662
Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Lo scope preliminare e la bozza della LG non stati stati messi in consulta-

zione ma solo le raccomandazioni;

a Pag.19 è prevista: "La partecipazione dei cittadini e dei destinatari finali della

LG è importante anche per il destino delle raccomandazioni, poiché una parteci-

pazione attiva alla loro elaborazione e una conoscenza dettagliata del loro con-

tenuto può essere importante nella fase di implementazione".

I cittadini non hanno potuto partecipare alle consultazioni diversamente da

quanto accaduto in Australia dove si è applicato lo stesso metodo di svi-

luppo GRADE;

a Pag.30 si richiede che: "Tutti i commenti degli stakeholder registrati e le azioni

adottate devono essere documentate in una tabella chiamata "tavola di consul-

tazione dello scope", pubblicata poi sulla piattaforma web dell'SNLG insieme alla

versione finale dello scope. La versione finale dello scope è firmata dal Direttore

del CNEC e, una volta pubblicata sul sito, non può più essere modificata se non

in circostanze eccezionali".

Requisiti non rispettati;

• a Pag.53: "Due settimane prima della pubblicazione la LG viene inviata agli sta-

keholder registrati che hanno partecipato alla consultazione".

Non è stato fatto;

Pag.56: "8.3 Rilascio agli stakeholder di una copia non ufficiale della LG".

Non è stato fatto:

Pag.57: "versione pocket per gli utenti e versione per i cittadini".

Non sono state pubblicate;

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione

Avv. Chiara Calabrese Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122-

cell 3385766357 - 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

Pag.59: "Ogni LG deve prevedere una descrizione della strategia da utilizzare

per aggiornare le raccomandazioni".

Nella

nuova linea guida non viene descritto il processo di aggiornamento.

Anche per questo motivo il provvedimento va annullato per evidente

eccesso di potere.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per non perpetuare l'illegittimità del provvedimento a tali ulteriori

raccomandazioni si rende, quindi, necessario sospendere il provvedimento

impugnato.

Infatti, quanto rappresentato nel presente ricorso in merito all'uso di

tale illegittimo provvedimento è già in atto e rischia di produrre gli effetti denunziati

a danno dei tantissimo bambini affetti da autismo.

Invero, il denunziato ed evidente rischio "pavimento" di abbassare

quanto più possibile il livello delle terapie comportamentali, con il solo scopo di

far "risparmiare" le Asp nelle terapie erogate e distribuire a loro piacimento i vari

budget, si sta costantemente verificando nei vari procedimenti giudiziari, ove

vengano chiamati le varie Aziende Sanitarie, le quali, richiamandosi alle Linee

Guida oggetto del presente ricorso, non fanno altro che proporre scadenti, e

sicuramente poco efficaci, terapie, che non risolvono i problemi dei piccoli

pazienti.

Ciò vuol dire in pratica che la funzione di indirizzo propria della Linee

Guida, che di fatto volutamente non ha, lascia al giudizio "non tecnico" e molte

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it

chiaracalabrese@pec.it

volte non adequato e competente (come è normale che sia dato che non può

avere le specifiche conoscenze tecniche necessarie) del Giudicante che si trova

costretto a dover "scegliere" terapie che sono state ILLEGITTIMAMENTE

considerate tutte uguali e sicuramente poco produttive ed efficaci.

La diffusione di tale Linee Guida, che sono già di fatto adottate dalle

varie regioni ed a cascata dalle varie Asp, che possono così utilizzare

professionalità di minor profilo tecnico - scientifico, non fa altro che produrre un

irreversibile danno alla salute dei piccoli pazienti.

Per tale motivo, nel richiamare il fumus dato dai vari motivi esposti,

onde evitare che sia data attuazione alle illegittime raccomandazioni impugnate,

l'adozione di sospensione del provvedimento impugnato con trattazione urgente

del caso, si rende assolutamente necessario.

Per quanto sopra e per quant'altro a dedursi nei modi e termini di legge

si chiede che

PIACCIA

All'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del proposto

ricorso, anche con sentenza breve, previa sospensione della efficacia del

provvedimento impugnato, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:

Annullare le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità (in seguito

I.S.S.) denominate "Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trat-

tamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico" pubblicate

Studio legale
Avv. Corrado Valvo
Patrocinante in Cassazione
Avv. Chiara Calabrese
Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)
Tel. 0931.571063 – fax. 0931891122cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

sul sito internet dell'I.S.S. in data 09/10/2023 e di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale per i motivi di cui in ricorso;

Vinte le spese.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito delle difese di controparte.

Con salvezza di ulteriore produzione e richiesta di prove nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell'art. 21, n. 4 D.lg. 223/06 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Allega: 1) Provvedimento impugnato;

- 2) Procure alle liti;
- 3) Statuti e/o atto costituiti;
- 4) Raccomandazione 25.2.2021 per il trattamento della ASD:
- 5) Materiale supplementare Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico;
- 6) Pagina internet https://www.iss.it/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/autismopubblicate-le-raccomandazioni-sui-trattamenti-farmacologici Comunicato stampa ISS dal titolo Autismo: pubblicate le raccomandazioni sui trattamenti farmacologici;
 - 7) Linee Guida per diagnosi e trattamento ASD 2011-2015; LINK
 - 8) bis Opuscolo sintetico Linee Guida 2011-2015; LINK
 - 9) Linee Indirizzo 2012; LINK

Avv. Corrado Valvo

Patrocinante in Cassazione Avv. Chiara Calabrese

Via Napoli n. 49 – 96017 Noto (SR)

Tel. 0931.571063 - fax. 0931891122-

cell 3385766357 – 3287273662

Pec: avvcorradovalvo@pec.serviziposta.it chiaracalabrese@pec.it

10) Linee indirizzo 2018; LINK

11) DM 30.12.2016 LINK

12) Pubblicazione del sito internet ISS dal titolo: Disturbi dello spettro

autistico: gli interventi terapeutici nell'infanzia e nell'adolescenza – ISS;

13) Bando dell'ISSS per la partecipazione al Panel per la realizzazione

di Linea Guida per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico

in bambini/adolescenti e adulti;

14) Domanda di partecipazione al panel ISS del Prof. Hanau e 3

allegati;

16) Relazione di due Società scientifiche di esperti di ABA ricorrenti

citata a pag.26;

17) Manuale operativo ISS CNEC;

18) Considerazioni sui farmaci antipsicotici D. Mariani Cerati;

19) Difese giudiziarie delle Asp sulla base delle "nuove Line Guida"

per incentivare le varie terapie comportamentali ed raggiungere l'"effetto

pavimento".

Salvis juribus.

Noto/Roma lì 9/12/2021

Avv. Corrado Valvo

Avv. Chiara Calabrese